

**Penale Ord. Sez. 3 Num. 4188 Anno 2017**

**Presidente: AMORESANO SILVIO**

**Relatore: MACRI' UBALDA**

**Data Udiienza: 23/11/2016**

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone nel procedimento a carico di Fidenato Giorgio, nato a Mereto di Tomba il 7.3.1961,  
avverso la sentenza in data 6.7.2015 del Tribunale di Pordenone,  
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;  
udito per l'imputato l'avv. Longo Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o sollevarsi la questione di costituzionalità

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 6.7.2015, il Tribunale di Pordenone ha assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., Fidenato Giorgio dai reati a lui ascritti - capo a) art. 81 cpv, c.p., 37 L. 689/81 come modificato dall'art. 116, comma 19, L. 388/2000 perché, in qualità di Presidente dell'Associazione Agricoltori Federati, matr. 9300033329, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di non versare i contributi ed i premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatorie, aveva omesso di presentare la denuncia obbligatoria delle retribuzioni dei lavoratori relativamente ai mesi di dicembre 2009 e dicembre 2010, con relativo omesso versamento di contributi per somme



non inferiori al maggior importo mensile tra € 2.582,00 ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti, ed in particolare di € 5.103,00 per il mese di dicembre 2009 e di € 4.822,00 per il mese di dicembre 2010; in Pordenone 5.10.2011; capo b) art. 81 cpv c.p., 2, comma 1bis, D. Lgs. 638/83, perché, quale Presidente della predetta Associazione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva ommesso di versare le quote contributive trattenute ai lavoratori dipendenti relativamente ai mesi da giugno 2009 a febbraio 2011 per l'importo complessivo di € 12.497,71 secondo il dettaglio delle somme specificamente indicate nel capo d'imputazione - perché il fatto non costituisce reato.

2. Con un unico motivo di impugnazione, il Pubblico Ministero lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

2.1. Ai fini della ricostruzione del fatto, evidenzia che il Fidenato, datore di lavoro, per sua scelta "ideologica" rifiuta il ruolo e le funzioni di sostituto d'imposta su di lui gravanti *ex lege* in virtù della sua posizione ed in piena consapevolezza decide di non presentare la denuncia delle retribuzioni dei lavoratori e di non versare direttamente all'INPS i contributi previdenziali ed assistenziali dei suoi dipendenti, non invia i modelli DM10, paga regolarmente ai dipendenti gli stipendi lordi, comprensivi dei contributi INPS, IRPEF ordinaria, addizionali regionale e comunale, invita i dipendenti a chiedere chiarimenti all'Agenzia delle Entrate su come versare gli oneri, perché, in realtà, egli non vuole evadere tasse e contributi bensì non fare il sostituto d'imposta; per questo motivo, siccome l'Agenzia delle Entrate non accetta il pagamento direttamente dai dipendenti, d'accordo con costoro, li ha invitati a versare i contributi e le imposte su libretti al portatore trasmessi in piego sigillato con ceralacca all'Agenzia delle Entrate, che non li ha accettati e li ha trasmessi ai Carabinieri di Pordenone che li avevano restituiti ai dipendenti, i quali li avevano esibiti in udienza.

2.2. Con riguardo ai profili giuridici, il Pubblico Ministero osserva che il datore di lavoro non può abdicare alla sua funzione ed ai relativi obblighi su di lui gravanti per legge, non avendo la possibilità di scegliere tra essere sostituto e non esserlo, qualità che gli deriva dalla natura della sua posizione di datore di lavoro da cui la legge fa discendere automaticamente l'obbligo, la condotta e le relative modalità. Ai fini dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico consistente nella volontarietà dell'omissione con la conseguenza che va censurata la sentenza che ha valorizzato per l'assoluzione elementi infondati e/o irrilevanti, quali la necessità del dolo specifico di evadere i contributi e le imposte, la ricerca da parte dell'imputato di forme diverse di devoluzione delle

somme, il fatto che avesse previamente informato della sua volontà l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero (che peraltro gli aveva risposto ricordandogli il suo obbligo), l'accordo con i dipendenti per il compimento di una condotta alternativa finalizzata al pagamento. La scelta dell'imputato porta alla disapplicazione dell'intero sistema normativo. Secondo il Pubblico Ministero sarebbe stato più lineare promuovere un giudizio di costituzionalità piuttosto che pronunciare una sentenza assolutoria che per le motivazioni esposte risulta viziata da manifesta illogicità e contraddittorietà e pone un precedente che va rimosso per evitare che ogni datore di lavoro decida, secondo il suo arbitrio, se essere o meno sostituito d'imposta.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso per cassazione presentato dal Pubblico Ministero va convertito, ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p., in appello.

La sentenza del Tribunale di Pordenone è appellabile in quanto relativa a delitti, puniti rispettivamente il capo a) con la reclusione ed il capo b) con la reclusione e la multa, sicché il ricorso *per saltum* non è consentito nel caso di specie in cui è stata censurata anche e soprattutto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

### P.Q.M.

converte ex art. 569, comma 3, c.p.p. il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trieste.

Così deciso, il 23 novembre 2016.

Il Consigliere estensore

Ubalda Macrì



Il Presidente

Silvio Amoresano



MEMORANDUM